

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 675

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato SCHIRATTI

*Annunziata il 3 marzo 1954*

#### Disposizioni relative alla iscrizione facoltativa all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali (I. N. A. D. E. L.)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge stabilisce che l'I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale assistenza dipendenti da Enti locali) possa accettare l'iscrizione, ai soli fini dell'assistenza sanitaria, dei dipendenti e pensionati di quegli Enti pubblici, morali o Enti vari che ne facciano richiesta e per i quali la legislazione vigente non preveda già l'obbligo dell'iscrizione ad altro istituto di assicurazione contro le malattie.

Il diritto ad accettare iscrizioni facoltative è già sancito dalla legge per gli Istituti che praticano l'assistenza sanitaria ai dipendenti e pensionati di Enti parastatali ed ai dipendenti da aziende private (per l'E. N. P. A. D. E. D. P., articolo 2, comma 3°, della legge 28 luglio 1939, n. 1436, e articolo 12 regolamento relativo, per l'I. N. A. M., articolo 4, comma 2°, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e confermato per via epistolare dal Ministero del lavoro nel 1946).

L'articolo 1 della proposta precisa le caratteristiche degli iscrivibili e, cioè, i dipendenti e pensionati di enti di diritto pubblico e da enti morali e da tutti quegli enti che non hanno una configurazione giuridica ben definita (quali, ad esempio, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato); tali enti debbono avere un proprio bilancio con il quale poter garantire gli obblighi contributivi verso l'I.N.A.D.E.L.: il personale dipendente da tali enti, come già accennato, non deve essere soggetto all'iscrizione obbligatoria presso altro Istituto che eroga l'assistenza sanitaria.

L'articolo 2 stabilisce che la richiesta di iscrizione deve essere avanzata, non da sin-

goli interessati, bensì dagli Enti da cui essi dipendono e l'accettazione di essa deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'I. N. A. D. E. L..

Gli Enti nel richiedere l'iscrizione del personale dipendente e pensionato debbono impegnarsi a versare i contributi dovuti all'I. N. A. D. E. L., sia per la parte a loro carico che per quella a carico del personale, per un periodo di almeno un anno. Tale periodo minimo di iscrizione è giustificato dal fatto che l'Istituto, nel predisporre il proprio bilancio, deve sapere su quali mezzi può contare ed a quali oneri deve far fronte.

L'iscrizione sarà disciplinata da una convenzione tra le parti nella quale sarà stabilita la durata dell'iscrizione stessa, e saranno previste le modalità di disdetta e di rinnovo.

La misura del contributo deve essere di regola eguale a quella dovuta per l'iscrizione obbligatoria; qualora, però, particolari situazioni di luogo o di persone rendessero necessari maggiori mezzi per far fronte agli obblighi assistenziali, le parti, di comune accordo, potranno determinare un contributo superiore.

L'assistenza sanitaria venne erogata dall'I. N. A. D. E. L. agli assicurati facoltativamente, in conformità alle norme regolamentari che disciplinano l'assistenza stessa per gli altri assicurati obbligatoriamente.

A tale proposito, si tenga presente che l'I. N. A. D. E. L. è oggi in Italia l'unico Ente che consente ai propri iscritti la libertà di scelta tra una completa assistenza sanitaria gratuita nella forma « diretta » ed il rimborso, in base a tariffe prestabilite, delle spese da essi sostenute nella forma « indiretta ».

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Agli effetti della sola assistenza sanitaria possono essere iscritti all'I. N. A. D. E. L. i dipendenti e pensionati di Enti di diritto pubblico, Enti morali ed Enti vari senza personalità giuridica ben definita, aventi bilancio proprio ed il cui personale non è oggetto obbligato riamente alla iscrizione presso'altri Istituti di assicurazione contro le malattie.

### ART. 2.

L'iscrizione del personale di cui al precedente articolo 1 sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L. su richiesta degli Enti interessati, i quali devono impegnarsi al versamento dei contributi per un periodo non inferiore ad un anno.

Il contributo è pari a quello dovuto per la legge degli altri iscritti obbligatoriamente all'I. N. A. D. E. L., salvo che nella convenzione venga determinato tra le parti un contributo superiore.

L'assistenza agli iscritti di cui sopra viene erogata secondo le norme di legge e di regolamento che disciplinano la concessione dell'assistenza sanitaria ai dipendenti da Enti locali.